



STRUTTURA	SECRETARIO GENERALE		
PROPONENTE	Area:		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Nuove modalità organizzative per lo svolgimento della conferenza di servizi interna e modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni e integrazioni.			
-			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE		
DI CONCERTO			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐	
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
con osservazioni ☐		senza osservazioni ☐	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 05/07/2016 prot. 407	
ISTRUTTORIA: _____			

_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____		_____	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		IL PRESIDENTE	

Oggetto: Nuove modalità organizzative per lo svolgimento della conferenza di servizi interna e modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e, in particolare gli articoli 54, 55 e 56;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli da 14 a 14-quinquies, così come modificati dal decreto legislativo, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, approvato in sede di esame definitivo dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che il comma 5, dell'art. 14-ter della predetta legge, così come modificato dal suddetto decreto legislativo, dispone che ciascuna regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l'eventuale partecipazione di queste ultime ai lavori della conferenza di servizi in forma simultanea;

CONSIDERATO che, ai sensi della nuova disciplina, il rappresentante unico è il soggetto abilitato, in seno ai lavori della conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea, ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le amministrazioni riconducibili allo stesso livello territoriale di governo;

CONSIDERATO che le agenzie regionali, gli enti pubblici dipendenti e le società ed altri enti privati a partecipazione regionale titolari di funzioni e compiti amministrativi riservati alla Regione Lazio, di cui ai citati articoli 54, 55 e 56 dello Statuto regionale, possono essere ritenuti quali amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, ai fini della loro partecipazione alle conferenze di servizi in forma simultanea;

RAVVISATA la necessità di dover adeguare la disciplina della conferenza di servizi interna della Regione, attualmente prevista dal citato regolamento regionale n. 1/2002, alle nuove disposizioni in materia di conferenza di servizi introdotte dal suddetto decreto legislativo approvato in sede di esame definitivo dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 124/2015, al fine di definire l'iter procedurale per la designazione del rappresentante unico regionale e lo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale, finalizzata all'espressione

definitiva della posizione, univoca e vincolante, di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione, eventualmente coinvolte;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto regolamento regionale n. 1/2002, al Segretariato Generale è già attribuita la competenza di promuovere e supportare le iniziative per la modernizzazione dell'apparato amministrativo, con particolare riguardo ai temi della semplificazione, e pertanto costituisce la struttura ideale in cui inserire un'articolazione deputata al coordinamento, limitatamente allo svolgimento della conferenza di servizi interna della Regione, di tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'istituzione presso il Segretariato Generale della struttura denominata "Ufficio Conferenze di Servizi", aggiornando le relative competenze ed apportando le conseguenti modifiche agli allegati A e BB del citato regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

RAVVISATA, altresì, la necessità, al fine di conseguire un'azione amministrativa uniforme da parte dei rappresentanti unici regionali di volta in volta designati, di prevedere un modello di schema di parere unico regionale per l'espressione definitiva della posizione, univoca e vincolante, di tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, coinvolte nelle conferenze di servizi interne;

RITENUTO di dover fornire, per quanto di competenza, adeguate indicazioni operative circa lo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale sia alle direzioni regionali e alle amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, che allo Stato e agli Enti Locali;

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale, recante "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di adottare il regolamento regionale recante "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), e successive modificazioni", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che:
 1. adegua la disciplina della conferenza di servizi interna regionale alle nuove disposizioni del decreto legislativo, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, approvato in sede di esame definitivo dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
 2. istituisce presso il Segretariato Generale la struttura denominata "Ufficio Conferenze di Servizi";
 3. introduce un modello di schema di parere unico regionale per l'espressione definitiva della posizione, univoca e vincolante, di tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, invitate a partecipare alle conferenze di servizi che si svolgono in forma simultanea;

- di stabilire che il nuovo iter procedurale della conferenza di servizi interna regionale si svolge, per tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, secondo le modalità di cui agli articoli 85, 86, 87 e 88 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, così come modificato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, fermo restando il carattere sperimentale della disciplina e la possibile modifica e integrazione della stessa qualora si rendesse necessario;
- di stabilire che le nuove modalità organizzative per lo svolgimento della conferenza di servizi interna si applicano, a partire dal 1° ottobre 2016, in via sperimentale alle sole conferenze di servizi convocate in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal suddetto decreto legislativo approvato in sede di esame definitivo dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 124/2015;
- di dare la massima diffusione a tale deliberazione attraverso apposite informative recanti opportune indicazioni sul nuovo iter procedurale della conferenza di servizi interna regionale, da indirizzare allo Stato e agli Enti locali, nonché alle direzioni regionali e a tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE:
“MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N.1
(REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA GIUNTA
REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1

*(Sostituzione degli articoli da 85 a 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1,
e successive modificazioni)*

1. Gli articoli da 85 a 88 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 85

(Disposizioni generali sulla disciplina delle conferenze di servizi)

1. Le conferenze di servizi sono regolate dall'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modificazioni e dall'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 le conferenze di servizi tra l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni sono disciplinate dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 86

*(Individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi
simultanee)*

1. Quando le strutture organizzative della Giunta e le amministrazioni riconducibili alla Regione sono convocate a partecipare ad una conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea, ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta da una pubblica amministrazione statale o locale, il rappresentante unico legittimato ad esprimere in tale sede in modo univoco e vincolante la posizione delle strutture organizzative e delle amministrazioni riconducibili alla Regione su tutte le decisioni di competenza richieste, è individuato tra le strutture competenti per le materie interessate, in base al criterio dell'interesse prevalente.
2. L'individuazione del rappresentante unico regionale avviene nell'ambito della prima riunione della conferenza di servizi interna di cui al successivo articolo, a cui partecipano le strutture competenti per le materie interessate, che delegano la struttura che cura l'interesse prevalente ad esprimere il parere unico regionale. Qualora la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea sia preordinata alla conclusione di un accordo di programma, il rappresentante unico regionale è designato con atto di delega del Presidente della Giunta; in tutti gli altri casi, è designato con atto di organizzazione del Segretario generale, sulla base della ricognizione dell'interesse prevalente effettuata nell'ambito della prima riunione della conferenza di servizi interna.

Art. 87
(Conferenza di servizi interna)

1. Al fine di acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da rendere in una conferenza di servizi in forma simultanea convocata da una amministrazione statale o locale, è indetta, dalla struttura organizzata nel Segretariato Generale "Ufficio Conferenze di Servizi", una conferenza di servizi interna tra le strutture competenti ad esprimere i relativi atti richiesti.
2. La prima riunione della conferenza di servizi interna, convocata e gestita in tutti i suoi adempimenti amministrativi dalla struttura "Ufficio Conferenze di Servizi", è finalizzata all'individuazione del rappresentante unico regionale, di cui al precedente articolo, e alla definizione dei tempi e delle modalità di acquisizione degli atti richiesti dall'amministrazione procedente nella conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea.
3. Il prosieguo della conferenza di servizi interna è gestita, in tutti i suoi adempimenti tecnico-amministrativi, dalla struttura individuata quale rappresentante unico regionale e delegata ad esprimere la posizione unica di tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione tramite formulazione del parere unico, fermo restando il ruolo di coordinamento della struttura "Ufficio Conferenze di Servizi".
4. Decorsi i termini di cui all'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il rilascio degli atti richiesti dalla data di indizione della conferenza di servizi interna, gli stessi si intendono acquisiti ed equivalgono ad un assenso senza condizioni.
5. La conferenza di servizi interna può essere inoltre convocata, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, in tutti i casi in cui, ai fini della conclusione di un procedimento di competenza regionale, sia necessario acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri assensi di competenza di almeno altre due strutture o amministrazioni riconducibili alla Regione.

Art. 88
(Esercizio del potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi svolta in forma simultanea è esercitato dal rappresentante unico regionale. L'esercizio del potere di opposizione è comunicato preventivamente alla struttura "Ufficio Conferenze di Servizi".

Art. 2
(Modifiche all'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive modificazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, nell'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è inserita, tra le strutture che compongono il Segretariato Generale, la seguente struttura con la relativa declaratoria:

“UFFICIO CONFERENZE DI SERVIZI

Realizza, all'interno del Segretariato Generale, il coordinamento delle strutture organizzative della Giunta e delle amministrazioni riconducibili alla Regione limitatamente allo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale in seno alle conferenze di servizi convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tale scopo, l'Ufficio svolge le seguenti funzioni:

- a. acquisisce le convocazioni, inviate da amministrazioni statali e locali, alle conferenze di servizi che si tengono in forma simultanea e gli inviti della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle riunioni indette per il superamento dei dissensi, rivolti alle strutture organizzative della Giunta nonché alle amministrazioni riconducibili alla Regione;
- b. verifica gli interessi coinvolti nelle conferenze di servizi convocate in forma simultanea dalle amministrazioni statali e locali al fine dell'adeguato coinvolgimento delle strutture regionali competenti a rilasciare autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente;
- c. indice la conferenza di servizi interna, gestendone la prima riunione finalizzata all'individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione dei tempi e delle modalità di acquisizione degli atti richiesti dall'amministrazione procedente nella conferenza di servizi in forma simultanea;
- d. trasmette eventuali comunicazioni all'amministrazione procedente quali, ad esempio, le richieste di integrazione documentale;
- e. supporta il rappresentante unico regionale nel prosieguo della conferenza interna e nella redazione del parere unico regionale, assicurando lo scambio di informazioni tra tutte le strutture regionali coinvolte;
- f. verifica la restituzione degli atti richiesti entro i termini concordati nella conferenza di servizi interna e assicura la conclusione entro la data della prima riunione della conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e a cui partecipa il rappresentante unico regionale;
- g. acquisisce, dal rappresentante unico regionale, l'intenzione di esercitare il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le determinazioni motivate di conclusione delle conferenze di servizi svolte in forma simultanea;
- h. supporta le strutture organizzative della Giunta, nonché le amministrazioni riconducibili alla Regione, nelle convocazioni delle amministrazioni statali e locali alle riunioni, da tenersi in forma simultanea, delle conferenze di servizi indette dalle stesse strutture regionali.”.

Art. 3

(Modifiche all'allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive modificazioni)

All'allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è inserito

Ufficio Conferenze di Servizi	Fino all'80% dell'ammontare annuo lordo previsto per il direttore regionale.
-------------------------------	--

Art. 4

(Inserimento dell'allegato F ter al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive modificazioni)

1. Dopo l'allegato F bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è inserito l'allegato F ter, denominato "Modello di schema di parere unico regionale".

Art. 5

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

SCHEMA DI PARERE UNICO REGIONALE

(INTESTAZIONE DELLA STRUTTURA)

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

PREMESSO

- che, con atto del in data , prot. n. , è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per la valutazione ed approvazione del progetto relativo a
- che, con nota del in data , prot. n. , è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art 14-ter della citata legge, per il giorno ;
- che, con nota del Segretario Generale in data , prot. n. , è stata indetta la conferenza di servizi interna, ai sensi dell'art. 87 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e convocata la prima riunione della stessa per il giorno ;
- che, ad esito della prima riunione della conferenza interna, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1/2002, è stato designato quale rappresentante unico regionale con atto del in data , prot. n. ;
- che sono stati trasmessi gli elaborati progettuali relativi al progetto anzidetto;
- che gli elaborati depositati in conferenza corrispondono a quelli esaminati;
- che i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall'art. 87 del regolamento regionale n. 1/2002 ai fini della formulazione del presente parere unico regionale;

VISTI

(elenco degli atti di assenso resi dalle strutture regionali che hanno partecipato alla conferenza interna)

- il *(parere / nulla osta / altro atto di assenso)* di *(struttura regionale)* acquisito dal rappresentante unico in data , prot. n. ,
- (....)
- (....)

ESPRIME

sul progetto di cui in premessa, depositato in Conferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e dell'art. della legge e per quant'altro di propria competenza, (come da atto allegato emesso da).

PARERE UNICO FAVOREVOLE/CONTRARIO

Con le seguenti prescrizioni (*in caso di parere favorevole*)

(*sintesi del complesso delle prescrizioni delle strutture che hanno espresso parere*)

1. (...)

2. (...)

La struttura competente alla verifica delle prescrizioni impartite è (*indicazione della struttura o l'amministrazione competente*), la quale avrà libero accesso alle aree di cantiere.

....., li

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.